



Unione Europea

P.O.N. "Competenze per lo sviluppo" (FSE)
P.O.N. "Ambienti per l'apprendimento" (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari opportunità
D.G. Politiche Regionali



DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "G. OBERDAN"

Viale Roma, 26 - 76123 ANDRIA

Tel 0883/246219 - Fax 0883/292298

email: BAEE04900P@istruzione.it

pec: baee04900p@pec.istruzione.it

Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.gov.it

Cod. Ist.: BAEE04900P - C. F.: 81003770724



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per gli affari
Internazionali - Ufficio V
Programmazione e gestione dei fondi
strutturali europei o nazionali

Prot n.6652/A35

Andria, 31.10.2019

A tutto il Personale

Ai Sigg.ri Genitori degli alunni

Alle Insegnanti

Giuseppina Ieva

Nunzia Mucci

Nunzia Caldarola

Maria Gazzilli

Rosa Garbetta

Monica Scamarcio

Vincenza Cicco

Sabina Di Chiaro

All'Albo-sito web

OGGETTO: Nomina personale di vigilanza sul "DIVIETO DI FUMO".

Il Dirigente Scolastico

- **Richiamate** la Legge n. 3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori", D.P.C.M. del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c.2 della Legge n. 3/2003, modificato dall'art. 7 della Legge n. 306/2003 in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- **Richiamato** il D.L. n. 104/2013 - Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca (G.U. n. 214 del 12.09.2013);
- **Vista** la Circolare del 17.12.2004 "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge n. 3/2003, sulla tutela della salute dei non fumatori";
- **Rilevato** che gli artt. 3 e 4 della suindicata Circolare prevedono l'individuazione, da parte dei Dirigenti preposti alle strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire alla Autorità competente;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle disposizioni della citata Circolare;

DECRETA

è stabilito **il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo.** Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di **multe**, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, c. 20 della Legge n. 448/2001, della Legge n. 311/2004 art. 189 e dell'art. 10 della Legge 689/1981, dell'art. 96 del D.Lgs 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.**

Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate ai **collaboratori di sede in qualità di preposti all'applicazione del divieto**, con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza dei divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;

Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 euro**. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

I sottoindicati dipendenti di questa Istituzione scolastica sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo previste dalla citata normativa:

s e d e	personale incaricato
Plesso "GUGLIELMO OBERDAN"	Ins. G. IEVA - Ins. N. MUCCI
Plesso "DON TONINO BELLO"	Ins. N. CALDAROLA - Ins. M. GAZZILLI
Plesso "GIUSEPPE LOTTI"	Ins. R. GARBETTA - Ins. M. SCAMARCIO
Plesso "VINCENZO SACCOTELLI"	Ins. V. CICCIO - Ins. S. DI CHIARO

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza del verbale di accertamento, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia del verbale di accertamento all'ufficio di segreteria.

L'ufficio trattiene la seconda copia del verbale di accertamento e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore - se non lo conoscono personalmente - un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota " Il trasgressore, a cui è stata constatata la violazione delle legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: " E' stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale le proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". Poi procedono alla spedizione del verbale secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il trasgressore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale; in caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: " invitato a firmare si è rifiutato di farlo".

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Francescalaura Casillo

